



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI**

<b>SPECIFICHE TECNICHE PER LA</b>	<b>Registrazione n.270/U.I./VIVERI</b>
<b>FORNITURA DI: ACQUA MINERALE</b>	<b>Dispaccio n°1/1/0648/COM del 23.02.2000</b>

**CAPO I – LEGISLAZIONE.**

- 1.1. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti prescritti dalle norme in vigore all'atto della fornitura.
- 1.2. La legislazione vigente in materia si articola sui seguenti provvedimenti normativi:
  - ❖ il R.D. 27.07.1934, n.1265;
  - ❖ Direttiva CEE 80/777/ del 15.07.1980;
  - ❖ D.L.vo 25.01.1992, n.105 (G.U.n.39 del 17.02.1992);
  - ❖ L. 30.04.1962, n.283;
  - ❖ D.P.R. 26.03.1980, n.327;
  - ❖ D.M. Sanità 13.01.1993 (Metodi di analisi);
  - ❖ D.M. Sanità 12.11.1992, n.542.

**CAPO II – REQUISITI DEL PRODOTTO.**

- 2.1. Le acque minerali naturali hanno origine da falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate, hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute.
- 2.2. Il prodotto deve presentarsi microbiologicamente puro. Ai fini di tale certificazione, così come delle caratteristiche chimico-fisiche, si deve far riferimento al referto d'analisi eseguite dai laboratori competenti per territorio, autorizzati a norma del D.P.R. 07.11.1939, n. 1856 e successive integrazioni.
- 2.3. I parametri risultanti dal referto di cui al precedente punto 2.2. sono quelli indicati dagli articoli 5 e seguenti del D.M. 12.11.1992, n.542 (G.U. n.8 del 12.01.1993).
- 2.4. L'Amministrazione Difesa indicherà in sede di gara il tipo di acqua minerale da fornire, da scegliere tra acqua:
  - ❖ oligominerale con tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non superiore a 500 mg/l;
  - ❖ minerale con tenore di sali, calcolato in residuo fisso, compreso tra 501 e 1500 mg/l.

2.5. L'A.D. indicherà, altresì, il tipo di acqua minerale naturale da fornire in relazione all'eventuale contenuto di anidride carbonica, da scegliere tra acqua:

- ❖ minerale naturale priva di CO2 o totalmente degassata;
- ❖ effervescente naturale;
- ❖ con aggiunta di anidride carbonica prelevata o meno dalla stessa falda o giacimento.

2.6. Le uniche operazioni consentite in sede di produzione del prodotto sono quelle indicate dall'articolo 7 del citato D.L.vo 105/1992.

### **CAPO III - CONDIZIONAMENTO.**

3.1. L'A.D. in sede di gara indicherà il tipo di condizionamento richiesto, discernendo tra contenitori in tetrapack, in vetro o in materiale plastico ammesso dalla vigente normativa.

3.2. Altresì, l'A.D. si riserva di indicare le quantità delle singole confezioni richieste, scegliendo tra i seguenti valori nominali in litri definitivi: 0,5 – 1,00 (bottiglie di plastica vetro e tetrapack) e 1,50 – 2,00 (solo bottiglie). Per le tolleranze ammesse occorre far riferimento all'articolo 67 del D.P.R. 26.03.1980, n.327.

3.3. Oltre alle indicazioni prescritte dalla normativa vigente, sui singoli contenitori dovranno essere stampigliate, anche per mezzo di etichetta adesiva, le seguenti indicazioni:

- ❖ F.A. o Forze Armate;
- ❖ estremi del contratto (eventuale);
- ❖ numero di codificazione NATO (eventuale);
- ❖ ditta fornitrice;
- ❖ data di imbottigliamento o preferibile consumo.

3.4. I contenitori in tetrapack o materiale plastico dovranno essere fasciati da pellicola dura trasparente in plastica, del tipo pronto in commercio in gruppi di n.6 bottiglie in plastica e di 6 – 9 – 12 confezioni in tetrapack.

**F.to**  
**IL CAPO SEZIONE**

**F.to**  
**IL CAPO DIVISIONE**

**F.to**  
**IL CAPO REPARTO**

**F.to**  
**IL DIRETTORE GENERALE**